

Giustizia. Il comportamento di un geometra sanzionato dalla Cassazione per atti contrari ai doveri d'ufficio

Lo «zelo» pagato è corruzione

L'attenzione esclusiva limita l'imparzialità del pubblico ufficiale



Patrizia Maciocchi

Il geometra che accetta denaro per seguire con particolare «scrupolo» le pratiche del palazzinaro viene meno ai suoi doveri di imparzialità e merita la condanna per il reato di **corruzione** per atti contrari ai doveri d'ufficio. La condotta non ricade, come voleva il ricorrente, nell'ipotesi meno grave della corruzione per l'esercizio della funzione. La Corte di cassazione con la sentenza 9883 depositata ieri, torna sull'applicazione della legge Severino (190/2012) nel decidere sul ricorso di un geometra comunale troppo sollecito nei confronti di un imprenditore. Il professionista aveva fatto in modo che venisse «corretta», nella data e nei contenuti, una

perizia che apriva la strada ad un permesso di lottizzazione. E il costruttore aveva ricambiato tanta solerzia con regalie in denaro e una ristrutturazione della casa del tecnico compiacente.

La difesa minimizza, affermando che si era trattato di semplici ricompense per la speciale attenzione riservata agli affari dell'imprenditore. La Cassazione, pur ritenendo difficilmente inquadrabili tra i doveri d'ufficio le condotte contestate, coglie l'occasione per chiarire che in base a una corretta interpretazione della legge Severino, «anche la patente violazione del dovere di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, vale a iscriverne la sua condotta nell'area di antidoverosità apprezzabile in base all'articolo 319 del codice penale».

Il pubblico ufficiale che accetta di farsi iscrivere nel libro paga del privato non può invocare il trattamento previsto per chi si fa corrompere per esercitare le sue funzioni (articolo 318 del co-

dice penale). Mettersi al servizio del corruttore, anche se per il compimento di atti conformi alle proprie funzioni, è comunque una patente violazione dei canoni di fedeltà e di imparzialità non in linea con lo statuto deontologico del pubblico funzionario, «atteso che il criterio distintivo tra corruzione propria e corruzione impropria non è dato dalla mera legittimità o meno dell'atto o delle attività compiute, ma dalle modalità e dagli scopi sottostanti o strumentali con cui l'uno o le altre sono in concreto realizzati».

La Cassazione ammette che il titolo dell'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione), facendo un generico riferimento, con la preposizione finalistica «per», all'esercizio delle proprie funzioni, «non consente una immediata decifrazione delle concrete forme o espressioni che il mercedario di funzioni e poteri possa assumere in concreto». Ma ritiene che la chiave di lettura sia da ricercare nella ratio della norma.

Secondo la Suprema corte sarebbe, infatti, molto strano che la legge 190/2012, la quale si pone l'obiettivo di armonizzare le sanzioni per arginare il fenomeno sempre più diffuso della corruzione, «scivolasse» proprio sulla buccia di banana della proporzionalità della pena: «sarebbe ben singolare che la normativa offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell'offensività, di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di proporzionalità della pena (articolo 27 della Costituzione). Rilievi possibili se passasse la tesi del ricorrente, in base alla quale un pubblico ufficiale che venda un permesso di accesso alla Ztl non consentito per una volta nella sua carriera, potrebbe essere punito con una pena da quattro a otto anni (articolo 319), mentre un funzionario che si ponga in maniera compiacente al servizio del privato corruttore dovrebbe essere punito con la pena più mite prevista dall'articolo 318».



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Tutti i giorni
l'informazione
su leggi e sentenze

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Uno strumento indispensabile per l'informazione del professionista che potrà, in questo modo, seguire tutte le novità

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Università. Graduatorie il 7 marzo per gli «idonei» che non hanno ricevuto gli aiuti

Il Piemonte restituisce le borse di studio

Gianni Trovati
MILANO

Venerdì prossimo l'ente regionale del Piemonte per il diritto allo studio pubblicherà le graduatorie degli studenti che sono stati dichiarati «idonei» per il diritto allo studio ma non hanno mai ricevuto la borsa. Diventa così operativa la sentenza con cui il Tar ha dato ragione all'Unione degli universitari (Udu), imponendo alla Regione di restituire 1,9 milioni di euro «sottratti» agli studenti. Le

borse, infatti, sono finanziate con le tasse regionali, da 140 euro a testa per ogni iscritto, ma la Regione aveva utilizzato parte dei fondi per pagare gli stipendi e i costi di gestione dell'ente per il diritto allo studio.

In Piemonte il problema è sorto nel 2011/2012, quando il tasso di copertura degli «idonei» con le borse di studio è crollato dal 100 al 30,8%, per risalire a quota 60,9% nel 2012/2013. La questione, però, non è solo piemontese: nell'ul-

timo anno accademico sono stati 35 mila gli studenti che si sono visti riconoscere il patentino di «idoneo», ma non hanno ricevuto la borsa. In pratica, un idoneo su cinque è rimasto tale solo sulla carta. La situazione peggiore si incontra in Campania, dove gli enti per il diritto allo studio sono sei ma solo il 27,4% degli aventi diritto riceve una borsa di studio, mentre in Calabria la copertura è del 57,2% e in Sardegna si arriva al 67 per cento. Nel Nord il Pie-

monte è l'unica Regione a non garantire le borse di studio a tutti gli universitari che ne hanno diritto, mentre nel Sud la Basilicata è l'unica a raggiungere una copertura totale.

Nel 2012, un decreto attuativo della riforma Gelmini (Dlgs 68/2012) avrebbe introdotto un livello minimo unico per il diritto allo studio di tutta Italia: ma anche il decreto attuativo è rimasto inattuato.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

L'inchiesta



Sul Sole 24 Ore di lunedì 24 febbraio un'inchiesta ha mostrato tutti i «buchi» italiani del diritto allo studio

Verso il Dm

Gli avvocati promuovono i pareri sui parametri

L'avvocatura è soddisfatta per la via libera delle commissioni Giustizia della Camera e del Senato ai **parametri** forfens. E il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Nicola Marino, interpreta la sollecitudine come un primo effetto della manifestazione del 20 febbraio scorso: «Incontrando i parlamentari di tutti gli schieramenti - spiega - l'Oua ha chiesto una sollecita soluzione di questa annosa questione. E l'invito è stato recepito». Malgrado le diverse criticità evidenziate nei pareri, i nuovi parametri sono un passo avanti rispetto alle tabelle vigenti: per questo l'Oua chiede al Governo di licenziarli con urgenza.

Soddisfatta, con una riserva, anche il segretario dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano: «Finalmente è arrivato il parere delle Commissioni - dichiara Perifano - l'avvocatura attende da quasi due anni la revisione del Dm 140. Il Cnf, poi, non ha voluto ratificare l'accordo raggiunto dal ministero della Giustizia con le rappresentanze associative e politiche dell'avvocatura, con il risultato che gli avvocati hanno perso, in questi due anni, dal 20 al 40% di fatturato derivante dal giudiziario».

Per il presidente dell'Unione camere penali Valerio Spigarelli resta la vergogna del taglio dei compensi per la difesa a carico dello Stato. «Le commissioni con il loro parere cercano di evitare una lettura scorretta delle norme che porti a tagliare del 30% compensi già ridotti dai parametri precedenti. Ma questa è una bruttura, così l'ha definita lo stesso ex guardasigilli Severino, che va eliminata. Non si viola il diritto di difesa per risparmiare due lire».

PER CAPIRE DOVE VA L'ECONOMIA BISOGNA PRIMA SAPERE DA DOVE E' PARTITA.

ECONOMIA CLASSICA PER TEMPI MODERNI.
Come comprendere la complessità del mondo contemporaneo? La risposta è nei classici dell'economia: quelli selezionati per te da Il Sole 24 ORE, con il prezioso contributo di Fabrizio Galimberti. Un viaggio entusiasmante e piacevole alle radici dell'economia, attraverso quindici fra i più significativi testi del patrimonio UTET. Volumi agili che vanno dritti all'essenza dell'economia. Per approfondire, conoscere, capire.

IN EDICOLA DAL 5 MARZO A 6,90€* CON IL SOLE 24 ORE

All'interno di ogni volume il codice per scaricare l'e-book della versione integrale dell'opera originale «Classici UTET».

UTET

www.ilssole24ore.com/classicompacteconomia

*Offra al prezzo di copertina. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 15 uscite.

Previdenza e professioni. Ingegneri e architetti

Inarcassa, fatturato estero esente dall'«integrativo»

Maria Carla De Cesari

Inarcassa, l'ente di previdenza di ingegneri e architetti, non farà pagare agli iscritti il **contributo integrativo** del 4% per le prestazioni professionali svolte all'estero nei confronti di committenti debitori Iva in altri Stati o non soggetti.

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha infatti approvato una provvidenza per modificare il regolamento che dovrà essere sottoposto, a breve, ai delegati.

«In questo modo - commenta Paola Muratori, presidente di Inarcassa - aiutiamo la competitività dei professionisti che esercitano

AUTONOMIA

La Cassa ha deciso di non considerare imponibili le somme realizzate oltreconfine non soggette a Iva

dato dalla presidente Muratori, nasce dalla legge di Stabilità 2013 che ha generalizzato, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, l'obbligo di emettere fattura, anche per cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di committenti debitori dell'imposta in altro Stato Ue e per tutte le operazioni che si considerano effettuate fuori Ue a prescindere da status e/o luogo di stabilimento del committente. Tutte queste operazioni rientrano nel volume d'affari anche se sono non soggette Iva. In particolare, le prestazioni di servizi rese a committenti Ue sono regolate attraverso il meccanismo del reverse charge, con imposta pagata a cura del destinatario.

La decisione di Inarcassa viene dunque a sgravare professionisti, studi professionali e società che avrebbero dovuto calcolare la base imponibile ai fini del versamento del contributo previdenziale integrativo anche sul fatturato estero. La modifica dovrebbe diventare operativa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in modo da evitare che le operazioni estere siano soggette al contributo integrativo.

«Siamo profondamente soddisfatti della decisione di Inarcassa che ha compreso la portata estremamente negativa, in termini di competitività, derivante dall'applicazione del contributo del 4% anche alle attività svolte all'estero dalle nostre società», spiega Patrizia Lotti, presidente Oice, l'organizzazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria.

all'estero. Quando il legislatore ha recepito con la legge di Stabilità 2013 la novità in materia di Iva è stato fatto presente che sarebbero rientrate nel volume d'affari e, a cascata, nell'imponibile del contributo integrativo anche operazioni rese all'estero, nella Ue o in altri Paesi, non soggette Iva, in quanto il prestatore non applica l'imposta. Ci sono stati ordini del giorno per evitare che i professionisti fossero penalizzati sul versante previdenziale. Tuttavia, il legislatore non si è mosso. Abbiamo preso noi l'iniziativa, nonostante i vincoli che ci vengono dall'essere inclusi tra le pubbliche amministrazioni».

La questione, come ricor-

Il bilancio

Gli indicatori (anno 2012)

Iscritti	164.731
Prestazioni vecchiaia/anzianità	9.264
Prestazioni totali	15.762
Contribuzione totale	945.918.505
Uscite per prestazioni	406.520.422
Contributi previdenziali	877.786.551
Uscite per prestazioni previdenziali	375.199.042



QUOTIDIANO DELLA CASA

Le novità immobiliari
Edilizia, mercato
fisco e condominio

Sul quotidiano della Casa & del Territorio tutti i giorni le informazioni sull'edilizia, i mercati, le novità fiscali e il condominio. Sotto esame finiscono, dunque, le gare, i dati di mercato, le sentenze che cambiano la giurisprudenza in materia di casa (sia dal punto di vista fiscale che da quello civilistico) oltre all'evoluzione della riforma del condominio che fa i conti con la fase applicativa

www.caseterriorio.ilssole24ore.com

Lo studio del notariato. Dopo la riforma

Il notaio non interviene sull'anagrafe condominiale

Angelo Busani

Il **condominio** non è un soggetto, ma una situazione di contitolarità; l'onere di "movimentazione" del "Registro dei beni condominiali" grava sui soggetti che compravendono una unità immobiliare condominiale: l'amministratore del condominio ha bisogno di una procura di tutti i condomini per vendere e acquistare parti comuni del condominio. Sono questi i principali aspetti dello studio 906-2013/C del Consiglio nazionale del notariato che affronta alcuni dei più spinosi problemi sollevati dalla riforma del condominio (la legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013).

L'annosa questione della natura giuridica del condominio (se cioè si tratti di un "soggetto" oppure di una "situazione di contitolarità") è stata rinfocolata dal nuovo articolo 2659, comma 1, n. 1), ultimo capoverso, del Codice civile, che permette l'esecuzione di formalità nei Registri immobiliari con riferimento al condominio in sé: ad esempio, è ora possibile inserire nella nota di trascrizione l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale del condominio e iscriverlo a favore del condominio l'ipoteca giudiziale per il recupero dei crediti derivanti da contributi condominiali non versati dal singolo condomino, nonché di trascrivere il pignoramento immobiliare eseguito per il recupero dei medesimi crediti. Ciò che ha sollecitato una rinnovata riflessione sul tema appunto della pretesa soggettività del condominio, e cioè sul punto se sia il condominio (e non i singoli condomini) ad essere titolare dei rapporti attivi e passivi inerenti la proprietà condominiale.

Lo studio del notariato evidenzia che la riforma del condominio e il nuovo testo dell'articolo 2659 non sono in grado supportare un processo di soggetti-

vizzazione del condominio e quindi di annullare l'individualità dei singoli condomini in rapporto alle parti comuni dell'edificio: le parti comuni del condominio, in sostanza, continuano a essere di titolarità dei singoli condomini e non si può quindi ritenere che esse appartengano al condominio quale soggetto di diritto. Di conseguenza, per la loro compravendita occorre sempre, anche "a valle" della riforma, la unanimità dei consensi dei condomini. Inoltre, con riferimento ai poteri e ai limiti di rappresentanza dell'amministratore di condominio, si conclude che questi può vendere i beni condominiali soltanto dietro consenso unanime di tutti i condomini, espresso a mezzo procura, la quale è inevitabile sia redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Quanto al Registro dell'anagrafe condominiale, si esclude che gravi sul notaio l'obbligo di comunicare all'amministratore le variazioni dei dati presenti nel Registro in dipendenza di un contratto di compravendita (fermo restando comunque un suo dovere di informazione alle parti contraenti sul punto) e si afferma che l'aggiornamento del Registro compete ai contraenti, i quali, tra l'altro, ne hanno interesse. L'acquirente ha infatti interesse a provvedere a tale adempimento per acquistare lo status di condomino (ad esempio, per essere chiamato a partecipare alle assemblee del condominio). Il venditore, dal canto suo, ha interesse ad effettuare tale comunicazione, perché egli «resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto» (articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

DIRETTIVA IN GAZZETTA

Regole Ue per la gestione dei mutui

Tutela piena per i consumatori che concludono **contratti immobiliari** e regole comuni nel settore dei mutui. Con l'obiettivo di evitare che si verifichino ancora situazioni come la bolla immobiliare "scoppiata" negli Stati Uniti. È la mission della direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento 1093/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue di ieri. Gli Stati hanno tempo fino al 21 marzo 2016 per modificare la propria legislazione interna, soprattutto con riguardo ai contratti garantiti da ipoteca. Troppe le pratiche scorrette e fuorvianti e troppe le campagne pubblicitarie aggressive che in qualche modo "ingannano" il consumatore.

Di qui la volontà di spingere il freno, individuando soglie minime di tutela che impongono agli Stati di introdurre regole stringenti che tengano conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali e assicurino trasparenza nei finanziamenti.

La norma impone l'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito. Al via poi le informazioni pre-contraenti personalizzate e standard di valutazione uniformi degli immobili.